

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisei maggio
(26 maggio 2023)

alle ore dieci e minuti trentacinque (10,35),
in Arcugnano, Via Sacco n. 35, in una sala dell'albergo Hotel
Villa Michelangelo.

Avanti a me, Dottoressa Elisa Stagnotto, Notaio in Malo,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa,

è comparsa

la signora VITALI ANNA, nata a Brescia il 20 gennaio 1962,
domiciliata presso la sede dell'ente di cui appresso, codice
fiscale VTL NNA 62A60 B157K,

la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità
di Presidente Nazionale e rappresentante dell'associazione

**"MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE"**, il cui acronimo è "MO.I.CA. - A.P.S.", con sede
legale in Brescia, Via Benedetto Castelli n. 4, codice
fiscale 98007770179, partita IVA 03115530176, iscritta nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il 26 agosto 2022
nella sezione A.P.S. con decreto dell'Istruttore Direttivo
del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali della
Provincia di Brescia, n. 2443/2022, ONG con status consultivo
al consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiede di far constare le deliberazioni
dell'Assemblea Nazionale della detta Associazione convocata
in sede straordinaria in seconda convocazione per questo
giorno, luogo ed alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno:

1. Relazione della Presidente Nazionale;
2. modifica della denominazione "MO.I.CA. Movimento Italiano
Casalinghe APS;
3. modifiche statutarie e lettura statuto;
4. conclusione dibattito e approvazione statuto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di
quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9
dello statuto vigente dell'Associazione, la costituita
signora VITALI ANNA, nella sua qualità di Presidente
Nazionale di detta Associazione, la quale constata e mi
chiede di far risultare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi
dell'articolo 10 dello statuto, per questo giorno, luogo ed
ora;
- in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- sono presenti, in proprio e per deleghe, che resteranno

**REGISTRATO A
VICENZA**

IL 30/05/2023

AL N° 16652

SERIE 1 T

€ Esente

conservate agli atti dell'Associazione, numero 247

(duecentoquarantasette) aderenti all'Associazione aventi diritti al voto su complessivi numero 602 (seicentodue) aderenti, come meglio risulta dal Foglio delle Presenze, che, consegnatomi dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- del Comitato Direttivo sono presenti la costituita Vitali Anna, quale Presidente, ed i componenti Occhionorelli Camilla, nata a Trani il 6 luglio 1944, quale Segretaria Generale, Fusco Concetta, nata a Roma il giorno 8 febbraio 1951 e Cirio Felicina, nata ad Adi Ugori (Eritrea) il 27 novembre 1945, quali Vicepresidenti Nazionali, Dell'Acqua Albina Antonietta, nata a Matera il 13 giugno 1963 e Piva Maria Laura, nata a Vittorio Veneto il 6 luglio 1942, essendo assenti giustificati gli altri componenti;

- per le modificazioni dello statuto dell'Associazione il quorum per l'Assemblea nazionale in sede straordinaria è stabilito dall'articolo 11 dello statuto vigente nella presenza di almeno un terzo degli aderenti all'Associazione aventi diritto ed il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza dei voti dei presenti;

- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno essendo opposto alla trattazione dei medesimi argomenti.

Aprondo la discussione, il Presidente passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, che, con il consenso degli intervenuti verrà effettuato in unica trattazione, ed espone le ragioni che portano a proporre la modifica della denominazione dell'Associazione in "MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA' - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", ripercorrendo la storia dell'Associazione e delle attività svolte dalla medesima dalla data della sua costituzione.

Indi il Presidente prosegue nella sua relazione, illustrando le modifiche apportate agli articoli dello Statuto di cui propone l'approvazione, precisando che l'opportunità di adozione di alcune di esse è emersa in seguito alla traslazione dal Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, alla quale l'Associazione era iscritta, al Registro Unico del Terzo Settore e che dette modifiche sono state discusse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 maggio 2023.

In particolare, il Presidente spiega le ragioni dell'inserimento di un preambolo e si sofferma sulla formulazione degli articoli 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 25, e 26.

Terminando nella sua esposizione, il Presidente invita i presenti alla discussione.

Udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma

esauriente discussione, il Presidente invita l'assemblea alla deliberazione, previo consenso unanime degli intervenuti all'omissione della lettura integrale del testo dello statuto di cui si propone l'approvazione.

Passandosi pertanto alla votazione in modo palese peralzata di mano il Presidente constata e mi chiede di far risultare che, a seguito della stessa, con il voto favorevole di numero 247 (duecentoquarantasette) aderenti sul complessivo numero di 602 (seicentodue) aderenti aventi diritto di voto, nessuno avendo espresso voto contrario e non essendovi astensioni e pertanto all'unanimità dei presenti, l'Assemblea Nazionale,

delibera:


- di modificare la denominazione dell'Associazione in "MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA' - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", il cui acronimo è "MOICA - APS";
- di modificare lo statuto dell'Associazione così come proposto dal Presidente e pertanto di adottare un nuovo testo di statuto sociale, approvando articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, composto di numero 34 (trentaquattro) articoli, preceduti dal preambolo, con conseguente abrogazione dello statuto fino ad oggi in vigore, adottato con deliberazione risultante dal verbale ricevuto dal notaio Brunella Carriero di Matera il 7 giugno 2019, rep. n. 32902, racc. n. 14801, registrato a Matera il giorno 11 giugno 2019 al n. 2002;
- di conferire al Presidente Nazionale, signora VITALI ANNA, tutti i più ampi poteri per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni che precedono e per compiere tutto quanto necessario per il deposito del nuovo testo di statuto presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea, di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di aver regolato lo svolgimento dell'assemblea medesima ed accertato i risultati della votazione.

Il Presidente mi consegna copia dello statuto dell'Associazione, nel testo aggiornato e come sopra adottato dall'Assemblea Nazionale, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta straordinaria dell'Assemblea Nazionale alle ore undici e minuti quindici (11,15).

La signora VITALI ANNA dichiara di essere a conoscenza delle comunicazioni che dovranno essere da lei effettuate ai sensi della normativa vigente presso i competenti uffici del RUNTS e, ai fini dell'annotazione presso il P.R.A., dichiara che l'Associazione è proprietaria del seguente veicolo: NISSAN K12 F F02, MICRA, targato DL293MX, telaio



SJNFBAK12U2255917.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti tutte, sono a carico dell'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo, trattandosi di verbale portante deliberazioni aventi lo scopo di adeguare lo statuto dell'associazione, ente del terzo settore, a modifiche ed integrazioni normative.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per pagine tre e parte della presente, ho dato lettura alla comparente che lo approva, lo dichiara conforme alla verità e lo sottoscrive alle ore undici e minuti quindici (11,15).

F.to: Anna Vitali

F.to: Elisa Stagnotto notaio

ALEGARO "B" ALLA RACCOLTA P. 3788

MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA' - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

PREAMBOLO

Il MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE è stato fondato a Brescia l'11 novembre 1982 e da allora opera per il riconoscimento del valore umano, sociale e culturale del lavoro familiare, allora come oggi un "pilastro sociale" da valorizzare per il raggiungimento del tanto auspicato equilibrio familiare e sociale e delle pari opportunità. Nato dall'idea di Tina Leonzi, che ha guidato il Movimento per 40 anni, poi Presidente Fondatrice, il MOICA ha modificato la propria denominazione in "MOICA Donne Attive in Famiglia e Società Aps" e si prefigge fin dalle sue origini la mission sopra descritta nel quadro di un'adeguata politica a sostegno della famiglia e di quanti lo svolgono. Moica, Associazione di Promozione Sociale è un ente apartitico, O.N.G con status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e si rivolge a tutte le donne e a quanti ne condividano le finalità, operando attraverso una Sede Nazionale, i Comitati Regionali e i numerosi Gruppi Territoriali, in rete e a livello locale, nazionale, internazionale e istituzionale per la conciliazione tra "tempi di vita/tempi di lavoro", per le donne e coloro che, pur svolgendo un lavoro esterno retribuito, sono comunque lavoratrici e lavoratori familiari. Attraverso questo cambio di denominazione Moica Donne Attive in Famiglia e Società APS opera in continuità con il cammino percorso negli anni. L'impegno del Moica va ben oltre l'ambiente familiare ed è a tutto campo: diritti, pari opportunità, ambiente, sicurezza, salute, arte, cultura, solidarietà e tempo libero, opera contro la violenza in tutte le sue forme, in primis su donne e minori, e contro la grave piaga della ludopatia con progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Moica, Associazione di Promozione Sociale, valorizza le relazioni, l'aggregazione e le abilità, vive della partecipazione e del tempo disponibile degli associati in uno spirito di collaborazione, solidarietà e amicizia.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

È costituita l'Associazione denominata "MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA' – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", il cui acronimo è "MOICA - APS".

L'Associazione "Moica Donne Attive in Famiglia e Società – Associazione di promozione sociale", di seguito semplicemente "Associazione" o "Movimento", utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'Associazione, precedentemente iscritta al n. 87 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 dal giorno 11 agosto 2004, O.N.G. categoria speciale con *status* consultivo al Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Sessione 1998, comunicazione 10

settembre 1998) è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2443/22 del 26 agosto 2022.

La sede dell'Associazione è fissata a Brescia, alla Via Benedetto Castelli, civico n. 4.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Art. 2 – FINALITA', ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE.

L'Associazione, di ispirazione cristiana, è senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione nella sua azione fa riferimento ai valori della persona, della famiglia e della società.

L'Associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- C) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- D) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- F) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- G) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- H) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, in particolare, si propone:

- a) il riconoscimento del valore umano, sociale, culturale ed economico del lavoro familiare;
- b) la promozione umana, spirituale e culturale di quanti lo svolgono;
- c) la promozione sociale e la tutela dei diritti in ogni campo;
- d) la promozione di politiche familiari;
- e) l'assistenza sociale e socio-sanitaria in termini di prevenzione;
- f) la formazione professionale e non;
- g) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- h) la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte;
- i) la tutela dei diritti civili;
- j) il contrasto alla violenza contro le donne e i minori;
- k) ogni altra attività che risulti utile o idonea allo sviluppo della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare, a tempo pieno o a tempo parziale, nella linea dell'auspicata conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e compatibilmente con le finalità statutarie.

L'Associazione potrà collaborare con quanti, persone, Enti, pubblici o privati, e Istituzioni condividono le finalità della stessa.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

- costituisce Gruppi a livello locale, il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento;
- organizza attività, incontri culturali - ricreativi e del tempo libero;
- favorisce momenti e azioni di solidarietà fra associati e non all'Associazione, disciplinato da apposito Regolamento, a favore di persone in difficoltà, in occasione di straordinarie emergenze nazionali ed internazionali e ogni qualvolta il Movimento è chiamato a risposte di solidarietà;

- sensibilizza alle problematiche delle persone che svolgono lavoro derivante da responsabilità familiare, istituzioni ed opinione pubblica per fornirne la soluzione;
- persegue la realizzazione di politiche a favore delle famiglie;
- istituisce premi per le donne meritevoli di riconoscimento;
- sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extrafamiliare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani, europei ed internazionali;
- svolge attività per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro familiare a tempo pieno ed a tempo parziale e di quanti vi si dedicano;
- incoraggia la partecipazione di quanti si dedicano al lavoro familiare ai vari livelli istituzionali di attività e negli organismi di base e del decentramento amministrativo dello Stato;
- svolge attività di consulenza legale, di mediazione familiare e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli";
- svolge tutela nel campo dell'ambiente e dei consumi;
- promuove una nuova coscienza della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare e dei valori che il lavoro familiare trasmette alla famiglia ed alla società sul piano culturale ed economico;
- promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati;
- promuove associazioni con specifici interessi collegati, e partecipa alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;
- collabora con associazioni e organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;
- costituisce "Banche del tempo".

Ogni attività è rivolta e aperta ad associati e non.

Art. 4 – SETTORI DI INTERVENTO

Per realizzare tale complessa attività l'Associazione istituisce i seguenti Settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico:

- MOICA / Cultura e tempo libero;
- MOICA / Formazione;
- MOICA / Prevenzione e assistenza socio - sanitaria;

- MOICA / Consumi - ambiente – educazione alimentare;
- MOICA / Promozione e difesa diritti;
- MOICA / Solidarietà – affari sociali – emigrazione - immigrazione;
- MOICA / Educazione al rispetto ed alla non violenza sulle donne e sui minori.

Art. 5 – MISSION

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione ritiene di dover:

- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione al controllo dei prezzi, dei consumi e dei pubblici servizi;
- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione agli interventi di programmazione nel campo sociale, nonché la presenza competente delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno o parziale o di chi comunque lo svolga purché ciò costituisca motivo di utilità alla famiglia o alla società;
- collaborare con altri movimenti ed associazioni che operino per il miglioramento della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare in generale e delle donne in particolare;
- promuovere e realizzare pubblicazioni utili alla finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente in materia.

PARTE SECONDA - ASSOCIATI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 6 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Sono associati dell'Associazione:

- le donne e/o uomini attive/i in famiglia e nella società;
- le donne e/o uomini che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno ed a tempo parziale;
- le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione;
- tutti quanti si riconoscono e si adoperano per la realizzazione delle finalità indicate dal presente Statuto.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve comunicare la propria volontà alla/al Presidente Nazionale, o a chi rappresenta l'Associazione in sede regionale o locale, mediante apposita domanda contenente la

dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione stessa e di accettare le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti collegati e provvedere al versamento della quota sociale.

La/Il Presidente deve provvedere sulla richiesta di adesione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dalla/dal Presidente all'interessato che può, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione comporta la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita ed alle attività realizzate dall'Associazione stessa, anche per il tramite dei Gruppi Locali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, annualmente riconfermata con il versamento della quota associativa. Non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo fatto il diritto di recesso appositamente disciplinato.

Art. 7 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero degli associati senza onere alcuno.

L'associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento statutariamente previsti, ovvero che con la propria condotta lede l'immagine ed il decoro dell'Associazione, o per altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione del Comitato Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che la dispone e che deve contenere le motivazioni dell'esclusione stessa.


L'associato che non condivide le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio delle Controversie, organo di garanzia interno all'Associazione; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

PARTE TERZA - ORGANI

Art. 9 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Comitato Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza;
- la/il Presidente Nazionale;
- la/il Segreteria/o Generale;
- le/i Vice Presidenti Nazionali;
- la/il Tesoriera/e Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio delle Controversie.



Quaranta

Art. 10 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

L'Assemblea Nazionale, di seguito Assemblea, è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dalla/dal Segretario/o Nazionale o dalla/dal Vice Presidente Nazionale più anziana/o in carica.

L'Assemblea, su indicazione della/del Presidente, nomina, per ogni adunanza, una/un segretario/o che coadiuva la/il Presidente nella gestione e direzione dell'Assemblea e nella redazione del relativo verbale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal segretario/o all'uopo nominato.

I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti gli associati che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 11 – ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea si riunisce su convocazione della/del Presidente Nazionale o della/del Segretario/o Generale di concerto con la/il Presidente Nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata a tutti gli associati, anche per il tramite delle/dei Presidenti locali, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione. In tal caso, le/i Presidenti locali devono farne pervenire copia a tutti gli associati almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Dell'avviso di convocazione è data idonea comunicazione agli associati a mezzo posta, anche elettronica, o mediante pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale dell'Associazione, a disposizione di tutte/i le/gli associate/i.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle tematiche poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Nei casi ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito alla/al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità delle/degli intervenute/i non personalmente presenti;
- b) che sia consentito alla/al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte/i le/i intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la/il Presidente e la/il verbalizzante.

Art. 12 – ASSEMBLEA: COMPETENZE E CONVOCAZIONE IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca delle/dei componenti del Comitato Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) la nomina e la revoca del Collegio delle Controversie;
- e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 26 e 29 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- l) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti delle associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli associati all'Associazione in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 13 – ASSEMBLEA: DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre associati; qualora gli associati all'Associazione siano in numero non inferiore a cinquecento ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque associati.

In caso di adesione all'Associazione di minorenni il diritto di voto spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 14 – COMITATO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero variabile da sette a undici componenti, determinato dall'Assemblea stessa.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno la/il Presidente Nazionale, la/il Segretario/o Generale, le/i tre Vice Presidenti e la/il Tesoriera/e Nazionale.

Il Comitato si riunisce su convocazione della/del Presidente Nazionale con comunicazione ai componenti del Comitato stesso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato Direttivo è pure convocato quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

È presieduto dalla/dal Presidente Nazionale, in sua assenza dalla/dal Segretario/o Generale o dalla/dal Vice Presidente con più lunga militanza all'interno dell'Associazione.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto della/del Presidente Nazionale.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito alla/al Presidente l'accertamento dell'identità delle/dei intervenute/i non personalmente presenti;
- b) che sia consentito alla/al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte/i le/gli intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la/il Presidente e la/il verbalizzante.

Di ogni adunanza si redige il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dalla/dal Segretario/o Nazionale o, in caso di sua assenza da una/un segretario/o nominata/o su indicazione di chi presiede l'adunanza.

Il verbale viene trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

In caso di tre assenze ingiustificate il membro del Comitato Direttivo potrà essere escluso con delibera del Comitato Direttivo.

In caso di decesso, recesso o esclusione di un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea annuale.

Art. 15 – COMITATO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

È compito del Comitato Direttivo:

- attuare e rendere esecutivi gli indirizzi ed i programmi deliberati dall'Assemblea, attraverso l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assicurare l'efficiente e democratico svolgimento della vita dell'Associazione;
- svolgere attività di diffusione capillare dell'Associazione;
- provvedere all'amministrazione dei fondi con l'assunzione delle responsabilità personali e verso terzi legate all'amministrazione dell'Associazione, in concerto con la/il Presidente nazionale;
- predisporre per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico dell'anno concluso ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Comitato Direttivo, qualora ne ravvisi l'esigenza, si avvale di un Comitato Scientifico con funzione consultiva con il compito di formulare pareri e approfondimenti e fornire indicazioni programmatiche.

Il Comitato Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo medesimo.

Art. 16 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dalla/dal Presidente Nazionale, dalle/dai tre Vice Presidenti e dalla/dal Segretario/o Generale.

All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo nei casi d'urgenza, su richiesta della/del Presidente Nazionale.

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza, appena possibile, devono essere successivamente ratificate dal Comitato Direttivo.

Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto, su apposito Libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla/dal Presidente Nazionale e dalla/dal Segretario/o Generale.

Art. 17 – LA/IL PRESIDENTE

La/Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Alla/Al Presidente Nazionale compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Comitato appena possibile.

In particolare, la/il Presidente Nazionale, a solo titolo esemplificativo:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo;
- sottoscrive i bilanci;
- svolge attività di coordinamento generale.

La/Il Presidente Nazionale può delegare il compimento dei singoli atti o funzioni del suo ufficio alla/al Segreteria/o Generale, a una/un Vice Presidente e/o ad altre/i componenti del Comitato Direttivo.

Art. 18 – LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE

La/Il Segreteria/o Generale collabora con la/il Presidente Nazionale attivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

La/Il Presidente Nazionale potrà delegare alla/al Segreteria/o Generale il compimento di singoli atti o funzioni del suo ufficio, previa apposita delega. Nella veste conferitale e per l'espletamento della sua funzione riveste un ruolo di rappresentanza e ha poteri di firma su delega.

Art. 19 – LE/I VICE PRESIDENTI

Le/I tre Vice Presidenti coadiuvano la/il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e responsabilità.

Nella veste loro conferita e secondo i poteri loro delegati rappresentano l'Associazione, ne hanno la firma e si muovono, con specifica valorizzazione delle loro competenze, nel comune impegno di diffondere e rendere più incisivo il Movimento stesso, nelle diverse aree territoriali, operando con una specifica e manifesta visione rappresentativa del Moica Aps Nazionale.

L'azione delle/dei Vice Presidenti è concordata con la/il Presidente Nazionale e con il Comitato Direttivo di cui fanno parte.

Art. 20 – LA/IL TESORIERA/E NAZIONALE

La/Il Tesoriera/e Nazionale è eletta/o dal Comitato Direttivo fra i componenti dello stesso.

La/Il Tesoriera/e Nazionale sovrintende alla tenuta della contabilità e redige i bilanci corredandoli di idonea relazione contabile-finanziaria. Nei limiti delle competenze delegate dal Comitato Direttivo ha potere di firma nei rapporti con gli Istituti creditizi.

Art. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea degli associati, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è rieleggibile, dura in carica tre anni e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo di controllo, quando nominato, può essere monocratico o collegiale; in tale seconda ipotesi l'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 22 – COLLEGIO DELLE CONTROVERSIE

L'Assemblea provvede alla elezione del Collegio delle Controversie composto da tre componenti dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio delle Controversie è incompatibile con la carica di Consigliere o di Revisore dei conti.

Il Collegio giudicherà *ex bono et equo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro trenta (30) giorni da quando è richiesto il suo intervento.

Art. 23 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, anche a livello regionale o locale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

PARTE QUARTA - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 24 – I COMITATI REGIONALI E I GRUPPI LOCALI

I Comitati Regionali e i Gruppi/Associazioni locali sono articolazioni autonome. L'ordinamento ed il funzionamento dei Comitati Regionali e dei Gruppi Locali sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

Art. 25 – COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali hanno il compito:

- a) di promuovere l'Associazione sul territorio di loro competenza;
- b) di coordinamento tra Gruppi e Comitato Direttivo, tra i Gruppi e le istituzioni e tra i Gruppi stessi.

Art. 26 – GRUPPI/ASSOCIAZIONI LOCALI

I Gruppi/Associazioni di seguito denominati "Gruppi" sono costituiti da almeno sette associati, e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Ciascun Gruppo, compatibilmente con quanto disposto nel Regolamento di attuazione e previa comunicazione alla/al Presidente Nazionale, elegge ogni tre anni la/il Presidente e la/il Vice Presidente o la/il Tesoriera/e.

Le/I predetti/e rappresentanti dei Gruppi locali sono parimenti rieleggibili e hanno il compito di organizzare e garantire l'operatività del Gruppo stesso. La/Il Presidente del Gruppo Locale rappresenta l'Associazione in ambito locale, limitatamente a quanto disposto nel Regolamento.

I Gruppi operano nel rispetto delle finalità e dei limiti statutari e fanno proprie le indicazioni tematiche dell'Assemblea Nazionale per quanto attiene l'attività sociale, pur nell'originalità delle singole realtà locali.

Nell'attuazione di una piena democrazia, tutti i Gruppi, pur nella diversità delle situazioni socio-economiche territoriali in cui sono collocati, hanno pari dignità e la stessa rilevanza nella vita dell'Associazione.

Ogni gruppo ha autonomia e responsabilità di bilancio, da approvare in sede di Assemblea locale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 27 – ASSEMBLEA GRUPPO LOCALE

L'Assemblea del Gruppo locale è l'organo sovrano dello stesso.

Ogni associato/a partecipa con diritto di voto all'Assemblea del Gruppo locale cui appartiene.

All'Assemblea del Gruppo locale è attribuito il compito di:

- eleggere la/il Presidente, la/il Vice Presidente o la/il Tesoriera/e;
- deliberare gli indirizzi generali dell'attività del Gruppo locale;
- deliberare lo scioglimento del Gruppo locale.

Il funzionamento dell'Assemblea locale è mutuato, per quanto compatibile, dal funzionamento dell'Assemblea Nazionale.

In particolare l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più una degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti; è ammesso il voto per delega nei limiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., non è ammesso il voto per corrispondenza.

Lo scioglimento del Gruppo locale va determinato dall'Assemblea del gruppo stesso regolarmente convocata con esplicito ordine del giorno comunicato alla/al Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

PARTE QUINTA - RISORSE, PATRIMONIO, BILANCI E LIBRI OBBLIGATORI

Art. 28 – RISORSE

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- h) entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.lgs. n. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 117/17;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- j) entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 29 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando la/il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Comitato Direttivo che autorizza la/il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 30 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 31 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previsto, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 32 – LIBRI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 33 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO


In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore o Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – NORMA FINALE

Per ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alla disciplina contenuta nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alla normativa specialistica del settore.

Quattro
Esigeteo notaro



Certifico che la presente copia, composta da 12 (dodici) fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti in carta libera.

Malo, 1 giugno 2023.

Enrico Tosholto notaio

